

Informazioni sulla raccolta dei funghi.

“La maggior parte dei “cercatori di funghi” si dedica alla raccolta di questi particolari prodotti del sottobosco con l'unico intento di ritrovare le specie considerate ottime dal punto di vista culinario. Tuttavia, anche al solo fine di soddisfare tale piacere, è indispensabile saper riconoscere i funghi velenosi da quelli commestibili. I danni causati all'organismo dall'assunzione di funghi velenosi possono perdurare per tutta la vita.

Pertanto, “andare per funghi”, oltre ad essere un piacevole divertimento, è cosa seria e coscienziosa. Infatti, per conoscere i funghi, non basta consultare semplicemente un testo divulgativo sull'argomento, ma bisogna approfondire la materia con un rigoroso studio attraverso corsi specializzati e l'aiuto di esperti.

Le cause che determinano la maggior parte dei casi di intossicazione vanno ricercate nell'ignoranza e nell'incauto comportamento dei raccoglitori.

Pertanto, la prevenzione e l'educazione micologica rappresentano il principio fondamentale su cui basare una efficace azione a tutela dei raccoglitori e di tutta la comunità.

Atal fine la Regione Campania ha emanato la Legge n.8 del 24.7.2007 che regola la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, rendendo obbligatoria la frequenza a specifici corsi per il rilascio di un tesserino abilitante alla raccolta. Gli appassionati micofili dovranno, pertanto, orientarsi verso un “prototipo di cercatore” più sostenibile e “non distruttivo”, basato sia sull'interesse per la conoscenza delle specie fungine e della loro distribuzione, che su di una giusta e meritata raccolta controllata, come anche sull'acquisizione di una opportuna coscienza ecologica.”

(Brani estratti dall'opera “I funghi in Campania” – Edizione 2007 – pubblicata a cura della Regione Campania e redatta dall'Università Federico II° di Napoli)



COMUNITA' MONTANA

“Zona del Tanagro” - BUCCINO (SA)

Legge Regionale

RACCOLTA FUNGHI



La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili sul territorio della Regione Campania è disciplinata dalla legge regionale 24 luglio 2007, n. 8. I cercatori possono effettuare la raccolta dei funghi solo se in possesso dello specifico tesserino (art. 4, comma 6).

Per i residenti nei Comuni di: Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al M., Salvitelle e S. Gregorio M., il tesserino è rilasciato dalla Comunità Montana Zona del Tanagro, quale Ente all'uopo delegato, previo superamento di un colloquio abilitativo. Il tesserino è personale e non può essere ceduto ad altri.

Adempimenti da parte degli interessati:

- presentazione istanza in carta semplice alla Comunità Montana, come da apposito modulo;
- colloquio abilitativo presso la sede dell'Ente;
- consegna all'Ente, dopo il superamento del colloquio, di:
 - n. 2 foto formato tessera;
 - fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
 - n. 1 marca da bollo da € 14,62;
 - ricevuta del versamento del “contributo annuale” di € 30,00, sul conto corrente postale n. 10727840 intestato alla Comunità Montana Zona del Tanagro (SA).

Il tesserino è valido per 5 anni ed è soggetto a vidimazione annuale, a partire dall'anno solare successivo al rilascio. Per la validazione del tesserino occorre presentare specifica richiesta alla Comunità Montana, corredata della ricevuta del versamento di € 30,00 sul conto corrente postale n. 10727840, intestato alla Comunità Montana Zona del Tanagro Buccino (SA).

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno

La mancata vidimazione annuale del tesserino determina la cessazione della validità del tesserino stesso.

La richiesta del tesserino può essere effettuata solo da coloro che hanno compiuto 14 anni di età

Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta dei funghi purché accompagnati da persone munite di regolare tesserino.

Ogni persona munita di regolare tesserino può raccogliere un massimo di 3 Kg di funghi al giorno, di cui non più di 1 Kg di ovuli buoni (Amanita caesarea) e di prugnoli (Calocybe gambosa).

I proprietari o titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi possono effettuare la raccolta dei funghi sui fondi medesimi muniti di speciale autorizzazione e per quantitativi

non superiori ai 10 Kg/giorno; tuttavia, è comunque richiesto il superamento del colloquio abilitativo. Gli interessati devono presentare specifica domanda alla Comunità Montana su apposito modello.

Su richiesta scritta, la Comunità Montana può rilasciare speciali autorizzazioni di raccolta, a persone nominativamente individuate, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di interesse micologico, nonché per comprovati interessi scientifici (art. 4 comma 12). Tali autorizzazioni sono valide per un periodo massimo di 6 mesi e sono rinnovabili.

La Comunità Montana può rilasciare, per le sole zone classificate montane, speciali autorizzazioni a scopo di lavoro, a raccoglitori professionali, appartenenti alle seguenti categorie: 1) coltivatori diretti; 2) persone che gestiscono in proprio i boschi, compresi coloro che hanno il diritto di uso civico su proprietà collettive; 3) soci di cooperative agricolo-forestali e di società costituite ai sensi della L.R. 31 maggio 1993, n. 28 nei terreni e nei boschi gestiti.

Il rilascio di tali autorizzazioni speciali è subordinato al:

- superamento del colloquio abilitativo;
- possesso di specifica attestazione da parte del Sindaco del Comune di residenza dell'interessato, comprovante la necessità di integrazione del reddito.

I contenuti del colloquio abilitativo sono compresi nel programma di un corso organizzato dall'Ente in collaborazione con gli Ispettorati Micologici e le Associazioni Micologiche di rilevanza regionale, della durata massima di 20 ore. Il corso, non obbligatorio ai fini del colloquio abilitativo, viene svolto almeno una volta all'anno. Tutti, su richiesta scritta, possono iscriversi e partecipare gratuitamente a tale corso.

Si avverte, infine, che l'inosservanza della citata norma implica l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.19, variabili, a seconda del tipo di infrazione da un minimo di €25,00 ad un massimo di €1.032,00. La vigilanza sull'applicazione della presente normativa è demandata al personale del Corpo Forestale, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia Locale, agli Ispettori Micologici delle ASL. Per quanto non espressamente indicato nella presente nota informativa si rimanda alle norme della L.R. 8/2007 ed alle “Linee Guida” di cui alla deliberazione di G. R n. 179 del 28/01/2008.

I modelli per le domande possono essere ritirati presso questo Ente o i Comuni. Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi a: Ufficio Foreste 0828/752418 — Ufficio Vigilanza Ecologica 0828/752410 — Ufficio Affari Generali 0828/752414 ovvero consultare il sito Internet: www.cmtanagro.it.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Caggiano